I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Atto n. 5 (Seguito dell'esame e rinvio)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato.

C. 1250 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che le restrizioni alla possibilità di ricongiungimento introdotte dallo schema in esame siano non solo contrarie alla normativa comunitaria, che, come ricordato dal collega Gozi nella seduta di ieri, considera il ricongiungimento familiare come strumento di integrazione, ma anche inutili: inutili perché inadatte a contrastare gli abusi più gravi che dell'istituto sono stati fatti. In definitiva, si tratta di misure che avranno un impatto estremamente limitato sul numero di soggetti aventi diritto al ricongiungimento e quindi, in definitiva, sono meramente propagandistiche.

Osserva infatti, a titolo di esempio, che la precisazione che il coniuge di cui si chiede il ricongiungimento non debba essere legalmente separato èsuperflua e non determineràun significativo abbassamento del numero di persone aventi diritto al ricongiungimento. Per quanto riguarda poi i figli maggiorenni, rileva che, mentre l'attuale formulazione dell'articolo comma 1, lettera c), del testo unico sull'immigrazione prevede che essi possano essere ammessi al ricongiungimento «qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute » la formulazione prevista dallo schema in esame prevede invece che possano esservi ammessi «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale ». Al riguardo, senza volersi soffermare sull'irragionevole richiamo a «ragioni oggettive » che nessuno potrà mai accertare, osserva che l'eliminazione dell'avverbio «permanentemente » determina un allargamento della platea degli aventi diritto, in quanto ammette anche coloro che siano solo temporaneamente invalidi, il che è contrario agli intenti del Governo e comprova che il provvedimento nasce più da un intento propagandistico che da una approfondita riflessione. Infine, ritiene incongruo prevedere che il ricongiungimento ai genitori sia ammissibile solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, atteso che l'esistenza di altri figli non implica che questi siano in grado di provvedere ai genitori.

Conclude ribadendo l'impressione che si tratti di un provvedimento frettoloso e dettato più dalla volontà di colpire l'opinione pubblica che di ottenere in concreto determinati risultati.

Mario TASSONE (UdC) rileva che sono in atto tentativi di dissuasione e controspinte, ma ritiene che non si debba conculcare quello che è un diritto al ricongiungimento familiare. Nel merito, mentre non ha obiezioni sulle misure adottate per il coniuge e per i figli minori, ritiene opportuno rivedere la previsione relativa ai figli maggiorenni e ai genitori. Quanto ai primi, ritiene difficoltoso accertare l'esistenza di una invaliditàtotale, senza contare che anche l'invalidità solo parziale può impedire alla persona di provvedere al proprio sostentamento. Invita pertanto il Governo a rivedere i punti del provvedimento da lui segnalati, anche in vista di una migliore e piùchiara formulazione del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Atto n. 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama le considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri in merito al punto se sia costituzionale che un Governo eserciti una delega legislativa per attuare, su una materia, un indirizzo politico opposto a quello del Governo che ha disposto la delega, e tanto più quando non esercita la delega primaria bensì quella correttiva. Ribadito di ritenere incostituzionale tale prassi, in quanto i decreti correttivi non dovrebbero rappresentare l'occasione per un nuovo esercizio della delega, bensì limitarsi ad apportare al testo le correzioni che l'esperienza ha mostrato essere necessarie, ricorda di aver promosso la richiesta del parere del Comitato per la legislazione sugli schemi di decreto facenti parte del «pacchetto sicurezza » Aggiunge che, nel caso del provvedimento in titolo, questo modo di procedere èancor piùcensurabile in quanto il provvedimento interviene, sulla base della delega correttiva, sul decreto legislativo n. 30 del 2007, che era già stato modificato nella precedente legislatura con un altro decreto legislativo correttivo, il n. 32 del 2008, il quale ha immesso nell'ordinamento la sostanza delle disposizioni contenute nei due decreti-legge in materia di sicurezza predisposti dal Governo Prodi e, per varie ragioni, non convertiti.

Passando quindi al merito del provvedimento, preannuncia che si limiterà a tre osservazioni, tra le molte possibili. La prima riguarda la previsione secondo cui lo straniero comunitario che intende trattenersi in Italia oltre i tre mesi deve dimostrare la liceità della provenienza del suo reddito: al riguardo fa presente che anche il reddito dei cittadini italiani deve essere lecito, ma non è richiesto loro di provarne la liceità spettando semmai alle autorità competenti accertare e provare l'eventuale illiceità dei proventi di qualcuno. Chiedere allo straniero di provare la liceità del suo reddito è pertanto, a suo avviso, discriminatorio. La seconda osservazione riguarda non tanto l'obbligo di iscrizione anagrafica in caso di soggiorno protratto oltre i tre mesi, che la direttiva consente agli Stati di imporre agli stranieri comunitari, quanto la sanzione che lo schema in esame prevede per gli inadempienti, vale a dire l'allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta, a suo parere, di una sanzione sproporzionata, anche considerato che la mancata iscrizione può essere frutto di dimenticanza in buona fede. La terza osservazione riguarda la previsione secondo cui, se lo straniero comunitario è destinatario di un provvedimento di allontanamento e propone ricorso, il giudice competente deve decidere entro sessanta giorni, altrimenti il provvedimento viene comunque eseguito: fa presente che in questo modo si fa irragionevolmente ricadere sul singolo l'inerzia dei pubblici poteri.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si èriunito dalle 13.50 alle 14.20.